

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)



OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Oggetto dell'appalto

SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI E IMPIANTI ACS

Durata dell'appalto

ANNI DUE

Azienda	Alto Calore Servizi S.p.A.
Datore di Lavoro	dott. Michelangelo Ciarcia

SCHEDA STAZIONE APPALTANTE

Società Alto Calore Servizi SpA di Avellino

Responsabile gestione del contratto RUP avv. Maria Rizzo

Responsabile SPP ing. Carmine Melillo

Medico Competente dott.ssa Eliana Elia

Indirizzo unità produttiva espletamento servizio, frequenza pulizie:

sedi di svolgimento del servizio (vedi Capitolato d'oneri)

Modalità espletamento servizio: come descritto nel Capitolato d'oneri

Frequenza pulizie: vedi Capitolato d'oneri

ANAGRAFICA DELL'APPALTO

Contratto _____

Impresa appaltatrice _____

Durata dell'appalto art. 17 del Capitolato d'oneri

Datore di lavoro _____

Responsabile SPP _____

Medico Competente _____

Art. 1 Scopi del DUVRI

Il presente **Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze**, in seguito abbreviato con la sigla **DUVRI**, ha lo scopo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra l'Alto Calore Servizi e la ditta appaltatrice, attraverso l'elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che deve indicare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal predetto decreto legislativo per i datori di lavoro.

Art. 2 Significato di interferenza

L'interferenza è la circostanza che si verifica se, durante l'espletamento di un'attività, si ha un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale d'impresе diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti.

Tali informazioni, reperite per ogni singola fase di lavoro, riguardano, in particolare, i luoghi e le aree di lavoro, i percorsi e i luoghi di transito per accedervi, i turni e la durata delle prestazioni previste dal contratto, i materiali, attrezzature e macchine utilizzati, la presenza contemporanea di personale dell'Amministrazione e/o di altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

Art. 3 Tipologia dei rischi interferenti considerati

Nell'esecuzione dei servizi connessi al contratto di appalto per la pulizia dei locali ed uffici dell'Alto Calore Servizi S.p.A., a fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si considerano rischi interferenti:

1. quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. quelli esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. quelli derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Art. 4 Prescrizioni da rispettare

Sul luogo di lavoro è vietato portare e utilizzare attrezzature che non siano conformi alle norme in vigore.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice e subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

È vietato accedere sul luogo di lavoro se non espressamente autorizzato;

è necessario coordinare la propria attività normale con gli uffici societari preposti;

è necessario avvertire immediatamente gli addetti in caso di emergenza ed evacuazione, in caso di un potenziale pericolo.

Nel caso che le attività prevedano interferenze con le attività lavorative, che comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, etc. o limitazioni all'accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/locali, dovranno essere informati gli uffici preposti.

Qualora i dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori, eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri la società Alto Calore Servizi dovrà immediatamente attivarsi convocando il Rappresentante della Ditta presso la sede di svolgimento del lavoro al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività istituzionali.

Art. 5 Servizio pulizia edifici

L'appaltatore, nello svolgimento del servizio di pulizia ordinaria dei luoghi individuabili all'art. 1 del Capitolato d'onori, dovrà operare tenendo opportunamente conto delle indicazioni riportate in relazione agli orari giornalieri di funzionamento.

Ai fini dell'espletamento del servizio individuate all'art. 1 del Capitolato, le prestazioni di pulizia devono essere effettuate di norma in orari che presuppongono l'assenza di altro personale che non sia quello della ditta appaltatrice del servizio di pulizia, tuttavia è possibile (ad esempio espletamento lavoro straordinario, prolungamento dell'attività lavorativa etc) che le attività lavorative possano avvenire in presenza di dipendenti, amministratori o di altri servizi.

Nel caso di compresenza di personale dipendente della società ACS in orari di effettuazione dei lavori di pulizia, di volta in volta, dovranno essere valutati i rischi interferenziali e posti in essere tutti gli accorgimenti indispensabili atti ad eliminare o ridurre i rischi stessi.

In caso di segnalazione e decretato stato di emergenza sarà dovere del personale dell'impresa mettersi a disposizione e comportarsi secondo le indicazioni che dovranno essere impartite agli addetti alla gestione delle emergenze presenti ed esterni, agenti, VVF etc. che potranno intervenire.

Fatto salvo il principio, secondo il quale le operazioni di pulizia devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi interferenziali sono riconducibili alle seguenti:

1. pericolo d'inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;
2. rumore dovuto all'utilizzo di macchinari;
3. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;
4. folgorazione;

5. sversamenti accidentali;
6. cadute dall'alto;
7. movimento di automezzi
8. barriere architettoniche/presenza di ostacoli.

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'Appaltatore:

RISCHI INTERFERENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE E DI TIPO ORGANIZZATIVO
Rischio 1 pericolo d'inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato	Delimitazione del settore sottoposto al lavaggio, utilizzando idonei segnali per evidenziare il rischio di scivolamento. Attrezzature e materiali eventualmente utilizzati dovranno essere collocati in modo da non costituire inciampo.
Rischio 2 rumore dovuto all'utilizzo di macchinari	Chiusura del locale/spazio d'intervento oppure effettuazione del lavoro in orario con assenza di persone.
Rischio 3 inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto, desumibili dalle rispettive schede di sicurezza	Chiusura del locale, aerazione naturale ed uso DPI da parte dell'operatore. I prodotti e/o sostanze chimiche e loro contenitori, anche se vuoti, non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberamente accessibili a soggetti non autorizzati.
Rischio 4 rischio biologico da COVID19	Preclusione dell'accesso a chi abbia avuto contatti con soggetti affetti da COVID19, misurazione della temperatura, in ingresso, nelle sedi societarie. Ingresso nelle sedi al solo personale dotato di DPI, limitazione delle attività in squadra e operatività consentita con un'adeguata e costante areazione dei locali.
Rischio 5 folgorazione	Utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. È consentito uso di prese domestiche se l'ambiente e l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti. L'impresa deve verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento. I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo d'inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti. I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell'Appaltatore.
Rischio 6 sversamenti accidentali	Segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone a monte e a valle del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale.
Rischio 7 cadute dall'alto	Per le attività che richiedano ai lavoratori dell'impresa di operare in posizione sopraelevata (es. lavaggio vetri) dovranno essere utilizzate scale portatili, elevatori mobili, con caratteristiche conformi alle norme vigenti.
Rischio 8 movimento di automezzi	Gli automezzi in uso presso la sede oggetto del servizio, nonché quelli della società appaltatrice dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili e nelle aree di sosta delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti, per gli altri automezzi, per gli edifici.
Rischio 9 barriere architettoniche/presenza di ostacoli	L'attuazione degli interventi, compresa l'eventuale installazione del cantiere, non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi comunali non assoggettati all'intervento. Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e

	<p>sicuro per gli utenti. Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo.</p> <p>Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.</p>
--	---

Art.6 RISCHIO BIOLOGICO DA COVID 19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il Covid-19 o agente biologico Sars-Cov-2, appartenendo alla famiglia dei coronavirus, è un agente biologico attualmente classificato nel **gruppo 2** dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

Il contagio da Covid-19 può avvenire anche all'interno dei luoghi di lavoro o comunque per motivi di lavoro. Il datore di lavoro, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e protezione dettate da provvedimenti speciali, a tal fine emanati dal Governo, è parte attiva al fine di contenere la diffusione dell'infezione.

Le condizioni di esposizione al microrganismo sono:

- **di tipo generico:** il rischio è presente ma non è direttamente riconducibile alla natura intrinseca della mansione esercitata, e non necessita di particolari misure precauzionali nel documento di valutazione dei rischi (es. comune influenza). Si pensi alle attività nelle scuole, negli ambienti industriali, alle attività commerciali, alle attività di trasporto.

A fronte della rilevanza sociale ed economica che sta assumendo il problema legato al Covid-19, per quelle attività dove l'esposizione è di **tipo generico**, la valutazione del rischio andrà svolta principalmente in funzione di specifiche disposizioni legislative loro eventuali successive modifiche (DPCM del 08.03.2020 e ss.mm.ii.).

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AL RISCHIO COVID 19

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, vengono di seguito riportate le principali indicazioni operative da adottare in azienda, finalizzate ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

In assenza delle adeguate misure si dovrà provvedere alla sospensione delle attività lavorative.

INFORMAZIONE

1. Informazione ai lavoratori e utenti (fornitori, clienti, visitatori) con apposite comunicazioni (poster, infografiche, ecc.) sulle modalità di trasmissione, sintomi e norme di igiene per evitare diffusione e il contagio e sui riferimenti telefonici utili per comunicare in modo tempestivo con le Autorità Sanitarie locali (112 per emergenze);
2. Informazione ai lavoratori sui comportamenti da tenere (rimanere presso il proprio domicilio in caso di sintomatologia febbrile o da infezione respiratoria, raccomandando di limitare i contatti sociali e contattando il medico curante ecc.) e sui riferimenti telefonici utili per comunicare in modo tempestivo con le Autorità Sanitarie locali (112 per emergenze);
3. Informazione preventiva al personale, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2;

DISPOSITIVI IGIENICI E DI PROTEZIONE

4. Fornitura di mascherine chirurgiche (considerati dispositivi di protezione individuale secondo l'art. 16 del DL 18/2020) indicandone le modalità di impiego e di corretto utilizzo, conformemente alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
5. Fornitura di altri dispositivi ritenuti necessari ed opportuni (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.);

6. Predisposizione di mezzi detergenti per il lavaggio delle mani (prodotti specifici o sapone) e altri prodotti a base di cloro e/o alcool per la disinfezione delle mani;

ASPETTI ORGANIZZATIVI

7. Valutazione e riorganizzazione in relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro, dell'attività svolta e dell'affollamento, la possibilità di mantenere la **distanza di sicurezza di almeno 1 metro** tra i lavoratori e utenti. Nelle attività ove non è garantita la distanza utilizzo di DPI;
8. Programma di disinfezione periodica nei luoghi di lavoro e intensificazione delle misure di igienizzazione di locali e mezzi di trasporto, nonché delle postazioni di lavoro a contatto con lavoratori o utenza esterna,
9. Frequente ricambio di aria / arieggiamento degli ambienti chiusi
10. Divieto di riunioni e incontri collettivi in ambienti chiusi; saranno privilegiate le comunicazioni a distanza (web cam, videoconferenze, ecc.) e in caso non sia possibile nel rispetto del criterio di distanza minima (almeno 1 metro di distanza tra i presenti) e un'adeguata pulizia/areazione dei locali;
11. Sospensione e annullamento di tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati;
12. Sospensione e annullamento tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate;
13. Piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
14. Favorire la modalità di lavoro a distanza e limitare le trasferte;
15. Favorire la fruizione di congedi ordinari e ferie nonché l'utilizzo di altri strumenti integrativi previsti dalla contrattazione collettiva nonché dai decreti emanati dal governo

MODALITÀ DI ACCESSO e CIRCOLAZIONE AL LUOGO DI LAVORO

16. Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. In questi casi le persone saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso o nelle infermerie interne: contattare urgentemente il medico curante e seguire le sue indicazioni;
17. Predisposizione di orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);
18. (dove è possibile) dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;

Limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti all'interno del sito aziendale, nel rispetto delle indicazioni aziendali e regolamentazione dell'accesso agli spazi comuni (mense, aree relax, ecc.) programmando il numero di accessi e il rispetto della distanza minima anche con indicazioni segnaletiche e/o barriere provvisorie.

Art. 7 Misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze

Le misure idonee ad eliminare i rischi da interferenza (principalmente di natura organizzativa e gestionale) devono essere concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento. afferiscono alla stazione appaltante e alla ditta appaltatrice le misure di prevenzione e protezione nella seguente maniera:

6.1 Misure a carico dell'ACS:

- designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (referente del coordinamento);

- informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario;
- comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro;
- predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

6.1 Misure ed oneri a carico dell'appaltatore:

- presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori;
- consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate;
- nomina di un referente del coordinamento;
- comunicazione delle misure di emergenza adottate;
- utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE della Comunità Europea, IMQ, o equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;
- utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto disposto dalla buona tecnica e dalla regola d'arte, non fare uso di cavi guastati e/o che presentino lesioni o abrasioni;
- è ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309);
- i conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.

In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto dell'intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnale "lavori in corso", "pavimento bagnato", segregazione dell'area d'intervento se necessario, ecc.).

6.3 Comportamenti dei dipendenti della stazione appaltante

I dipendenti dell'Amministrazione appaltante dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite. Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

Nel caso d'interventi su impianti elettrici con l'esecuzione eventuale di manovre d'interruzione dell'alimentazione elettrica, l'ACS preventivamente informata, dovrà avvertire il proprio personale, affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.

Art. 8 Costi sicurezza

Definizione: sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla committente ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il committente prevede di sostenere in più rispetto a quanto ha già a disposizione per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali.

Nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel DUVRI;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Per il servizio in oggetto non sono previsti costi specifici per la sicurezza da interferenze, in quanto considerati ricompresi tra i costi forfettari per la sicurezza calcolati in complessivi **€ 3.500,00** (noleggio piattaforma aerea, uso trabattello, nastro segnalatore, cartellonistica, riunione, integrazione misure di protezione collettiva rischio COVID19) per tutto il ciclo contrattuale previsto in anni due.

Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall'appaltante per l'adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni. Ad esempio: sorveglianza sanitaria, dotazione di dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione specifica.

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

Art. 9 Validità e revisione del DUVRI

In ordine al presente articolo, si specifica che:

- il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso;
- il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera;
- la revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Il presente documento di valutazione deve intendersi "dinamico" e, pertanto, deve essere data la massima importanza allo scambio d'informazioni tra il committente e la società appaltatrice. Il documento dovrà essere aggiornato a seguito di variazioni apportate ai locali, ai servizi ed alle eventuali modifiche organizzative e/o procedurali che possano intervenire.

Art. 10 Misure di prevenzione e prescrizioni

Viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi contenuti nella normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08);
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto il personale occupato dall'impresa appaltatrice, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto:

- è vietato fumare;
- interruzioni di energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento o climatizzazione, delle forniture idriche per il servizio e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con tutti i datori di lavoro, titolari delle attività presenti nell'edificio dove s'interviene. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio;
- è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate;
- è necessario coordinare l'espletamento del servizio con il rappresentante dell'ACS per normale attività o comportamento in caso di emergenza e evacuazione. In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli apparecchi elettrici, collegamenti alla rete elettrica, interventi sugli impianti elettrici, l'impresa deve:

- utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alle regole d'arte (marchio CE, IMQ od equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;
- è ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina di tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309).

L'impresa deve verificare, tramite il competente ufficio tecnico societario, che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della condotta che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

Ogni intervento sull'impiantistica degli edifici societari deve essere comunicato ai competenti uffici tecnici (se l'intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alla norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

In linea di principio generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1000 W si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica degli uffici societari senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica, in ogni caso ogni intervento sull'impiantistica degli uffici consortili deve essere comunicato ai competenti uffici ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

È comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o condizionatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

Ai sensi della Legge 37/08 e s.m.i. e regolamenti attuativi, per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rilevazione incendio, estinzione incendi, ecc.), che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasione, calpestio, etc, protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.

È necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.

Art. 10 Procedura per i casi di emergenza

Lo scopo del presente articolo è quello di fornire al personale esterno presente nei locali della Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

Per emergenza s'intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno (es. incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, etc.).

Tipologia di Emergenza:

INCENDIO ED EVACUAZIONE

Misure di Prevenzione e Protezione:

all'interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa, tuttavia, che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco.

Comportamento di sicurezza personale dell'impresa appaltatrice:

- in seguito di piccolo incendio cercare di spegnere il fuoco con l'estintore posizionandovi con una uscita alle spalle e senza correre rischi;
- qualora non si riesca a spegnerlo cercare di chiudere la finestra ed uscire chiudendo la porta. Quindi:
- dare l'allarme e fare uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo, mantenendo la calma;
- avvertire i Vigili del Fuoco 115;
- togliere la corrente dal quadro elettrico azionando l'interruttore generale;
- prelevare una planimetria dal muro ed uscire dall'edificio con la planimetria;
- recarsi al punto di ritrovo e verificare la presenza dei colleghi;
- attendere l'arrivo dei pompieri, spiegare l'evento e consegnare la planimetria.

PRONTO SOCCORSO

Misure di Prevenzione e Protezione:

L'Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.

Comportamento di sicurezza personale dell'impresa appaltatrice:

- qualora vi sia la necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenire solo se si ha la possibilità e se si è in possesso della qualifica di addetto al Pronto Soccorso secondo il DM 388/03;

- utilizzare i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso e nel pacchetto di medicazione;
- si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso.

Avellino, li 24/10/2020

L'AU ACS Servizi SpA
dott. Michelangelo Ciarcia

L'Appaltatore
